Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° | **Roma - Martedì, 18 ottobre 1927 - Anno V** | **Numero 241**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI.**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società anonima svizzera per imprese di alberghi, in Stans (Svizzera):
Elenco delle obbligazioni del prestito ipotecario 5 per cento sul Grand Hôtel Excelsior in Roma, sorteggiate nella 12ª estrazione del 15 settembre 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso (2ª *pubblicazione*).
Elenco delle obbligazioni del prestito ipotecario 5.50 per cento sul Grand Hôtel Excelsior in Napoli, sorteggiate nella 5ª estrazione del 15 settembre 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso (2ª *pubblicazione*).
Ducale città di Zara: Elenco dei numeri del prestito comunale 4.50 per cento dell'anno 1894 sorteggiati nella 68ª estrazione del 1° ottobre 1927.
Società anonima Trenno, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1927.
Officine di Vado Ligure, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1927.
Società elettrica bergamasca, in Bergamo: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2145.

REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. 1866.
Istituzione di un separato ufficio di conciliazione in Martinsicuro, borgata del comune di Colonnella.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 16 marzo 1927 - Anno V - del commissario prefettizio di Colonnella, con la quale si chiede la istituzione di un separato ufficio di conciliazione con sede nella borgata « Martinsicuro » e con giurisdizione sul territorio di detta borgata e su quello della borgata « Villarosa »;

Visto il rapporto 9 agosto 1927 - Anno V - del primo presidente della Corte di appello di Aquila, il quale, su conforme parere di quel procuratore generale, propone la istituzione di detto ufficio;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito in Martinsicuro, borgata del comune di Colonnella, un separato ufficio di conciliazione con giurisdizione sul territorio della borgata stessa e su quello della borgata Villarosa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 82. — Sirovich

Numero di pubblicazione 2146.

REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 1841.
Scioglimento dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria, e nomina dei liquidatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visti il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1506, che erige in ente morale l'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria e ne approva lo statuto organico, ed il Regio decreto 15 settembre 1922, n. 1349, che approva il nuovo testo di statuto dell'ente predetto;
Visti i Regi decreti 25 novembre 1926, n. 2408, e 16 giugno 1927, che nominano un amministratore provvisorio nella persona dell'ing. Erminio Granone;
Vista la relazione in data 12 maggio 1927 dell'amministratore provvisorio sulla situazione patrimoniale deficitaria dell'Istituto per cui si rende impossibile la sistemazione dell'ente e la ripresa della sua attività;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria è sciolto.

Art. 2.

L'ing. Erminio Granone ed il dott. Alberto Angiolillo sono nominati liquidatori dell'Istituto stesso, con il cómpito di provvedere alla relativa liquidazione, a norma di legge.

Art. 3.

L'Istituto corrisponderà, per tutta la durata della sua liquidazione, ai suddetti liquidatori una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Ministro per l'economia nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 57. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2147.

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. 1842.

Conferma dei poteri del Regio commissario presso la Cassa di risparmio di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio, modificata dalla legge 17 luglio 1898, n. 311;
Veduto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1727, che ha sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Macerata, nominando un Regio commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa medesima;
Veduto il R. decreto 6 marzo 1927, n. 410, che al suddetto ufficio di Regio commissario della Cassa di risparmio di Macerata ha nominato il signor marchese Claudio Quinto Ciccolini, per la durata di mesi tre, dalla data del 25 febbraio 1927;
Veduto il R. decreto 23 giugno 1927, col quale il signor marchese Claudio Quinto Ciccolini viene confermato nell'ufficio di Regio commissario della Cassa di risparmio di Macerata, per la durata di mesi tre, dalla data del 25 maggio 1927;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il sig. marchese Claudio Quinto Ciccolini, i cui poteri di Regio commissario presso la Cassa di risparmio di Macerata sono scaduti il 25 agosto 1927, è confermato nell'ufficio stesso per la durata di mesi tre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 58. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2148.

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. 1846.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Ragusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Ragusa deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa in seduta 28 aprile 1927;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Ragusa deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 28 aprile 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 62. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2149.

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. 1844.

Variazioni nella misura del contributo dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gl'infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527;
Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;
Veduto il R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2286, con il quale fu stabilita in L. 16 la misura del contributo dovuto al Sindacato obbligatorio per gli infortuni nelle miniere di zolfo della Sicilia ai sensi delle leggi e del decreto-legge predetti, per l'esercizio 1927;
Veduto il R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2149, recante provvedimenti per la riscossione del contributo suddetto;
Veduto il R. decreto 27 maggio 1926, che scioglie il Consiglio di amministrazione e tutti gli altri organi elettivi del Sindacato predetto e nomina un Regio commissario;

Veduto il bilancio di assestamento per l'anno 1927 presentato dal Regio commissario presso il Sindacato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1927 la misura del contributo dovuto, per l'esercizio 1927, al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, nonchè del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, è fissata in L. 14 per tonnellata di zolfo.

Art. 2.

L'indicato contributo di L. 14 verrà ripartito nel modo seguente:
a) L. 10.50 per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo dell'esercizio 1927, a norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396;
b) L. 3.50 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario dell'esercizio 1927, a norma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527.

Art. 3.

Il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana provvederà dal 1° agosto 1927 alla riscossione del detto contributo, con le modalità stabilite dal decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2149.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 60. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2150.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1848.

Unione dei comuni di Favria ed Oglianico in un unico Comune denominato « Favria-Oglianico ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Favria e di Oglianico sono riuniti in unico Comune denominato « Favria-Oglianico ».
Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 64. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2151.

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. 1853.

Aggregazione dei comuni di Bulgarograsso e di Veniano a quello di Appiano Gentile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Bulgarograsso e di Veniano sono aggregati a quello di Appiano Gentile.

Art. 2.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 69. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2152.

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. 1854.

Unione dei comuni di Furtei e Segariu in un unico Comune con capoluogo Furtei.

VITTORIO EMANUELE III,
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Furtei e Segariu, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Furtei.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 70. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2153.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. 1868.

Inclusione dell'abitato di Carassai (Ascoli Piceno) tra quelli da consolidare a carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Carassai, in provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 84. — SIROVICH

Numero di pubblicazione 2154.

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. 1857.

Unione dei comuni di San Michele in Teverina e Civitella d'Agliano in un unico Comune con capoluogo Civitella d'Agliano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di San Michele in Teverina e Civitella d'Agliano, in provincia di Viterbo, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Civitella d'Agliano.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 73. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2155.

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. 1852.

Autorizzazione al comune di Sant'Odorico a mutare la propria denominazione in quella di « Flaibano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vista l'istanza in data 23 luglio 1927, con cui il podestà di Sant'Odorico, in esecuzione della propria deliberazione 26 gennaio corrente anno, ha chiesto l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quella di « Flaibano »;
Veduta la lettera in data 6 settembre 1927, n. 406510, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi;
Visto il parere favorevole espresso dal Commissario straordinario per la provincia di Udine, coi poteri del Consiglio provinciale, con deliberazione 14 luglio 1927;

Visti la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sant'Odorico è autorizzato a mutare la propria denominazione in quella di « Flaibano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 68. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2156.

REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. 1860.

Estensione al comune di Bergamo delle disposizioni delle leggi per le opere di fognatura della città di Torino, ed approvazione del testo unico 25 agosto 1927 del regolamento per le immissioni nei canali della fognatura della città di Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Bergamo diretta ad ottenere l'estensione al Comune stesso delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, e l'approvazione del regolamento speciale per la esecuzione in detto Comune di tali leggi;

Esaminati gli atti;

Veduto il progetto delle opere di costruzione della fognatura della città di Bergamo, redatto, in data 25 marzo 1920, dall'Ufficio tecnico comunale e regolarmente approvato dal Consiglio comunale;

Veduto il testo unico 25 agosto 1927 del regolamento per le immissioni nei canali della fognatura della città di Bergamo, compilato in base ai provvedimenti 4 dicembre 1916, 1° febbraio 1918 e 26 marzo 1920 del Consiglio comunale e 8 aprile 1927 del podestà di Bergamo;

Veduti i pareri emessi, a termini dell'art. 2 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio provinciale di sanità;

Veduti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, sia nei riguardi dell'estensione delle disposizioni delle leggi suindicate che in quelli della approvazione dello speciale regolamento per la esecuzione delle leggi stesse nella città di Bergamo;

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, nonchè l'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al comune di Bergamo le disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799.

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere comprese nel progetto suaccennato, ed è assegnato il termine di anni quindici, a decorrere dalla data del presente decreto, per il compimento delle espropriazioni e dei lavori.

Art. 3.

E' approvato l'anzidetto testo unico del regolamento per le immissioni nei canali della fognatura cittadina di Bergamo.

Tale regolamento sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 76. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2157.

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. 1859.

Aggregazione dei comuni di Suna e di Cavandone a quello di Pallanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Suna e di Cavandone sono aggregati al comune di Pallanza.

Art. 2.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 75. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2158.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 settembre 1927, n. 1884.

Norme per la concessione in appalto dell'esercizio delle sale di scrittura presso gli uffici principali delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto che attualmente l'Amministrazione postale e telegrafica concede in appalto a privati, verso un corrispettivo annuo, l'esercizio di sale di scrittura presso gli uffici centrali principali della posta e del telegrafo;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere l'esercizio di tali sale di scrittura ad enti giuridicamente riconosciuti che abbiano fini di previdenza e di assistenza a favore del personale postale-telegrafico;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ha facoltà di concedere l'esercizio delle sale di scrittura esistenti o che verranno in seguito istituite negli edifici ad uso degli uffici principali della posta e del telegrafo od altri servizi accessori ad enti giuridicamente riconosciuti che abbiano fini di previdenza e di assistenza a favore del personale delle poste e dei telegrafi o delle ricevitorie.

Art. 2.

Le concessioni di cui all'articolo precedente saranno fatte con decreto del Ministro per le comunicazioni, in base a capitolato d'oneri, previo parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, con esonero dalle norme sancite dai Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

La misura del canone sarà stabilita volta per volta in proporzione alla importanza della sala di scrittura concessa e dovrà risultare dal decreto di cui al primo comma del presente articolo.

Le vertenze fra l'Amministrazione e l'ente concessionario saranno decise insindacabilmente dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

I contratti in corso coi concessionari di sale di scrittura sono mantenuti in vigore sino alle rispettive scadenze, salvi i diritti di rescissione o di revisione spettanti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in virtù di leggi generali o delle norme contrattuali.

Art. 4.

Per tutte le concessioni accordate agli enti di cui all'articolo 1 anche anteriormente al presente decreto è in facoltà del Ministro per le comunicazioni di negare in qualunque momento e insindacabilmente il riconoscimento delle subconcessioni o dei contratti che non ritenga conformi all'interesse dello Stato o degli enti stessi.

Le eventuali contestazioni comunque dipendenti dalle concessioni, dalle subconcessioni o dal negato riconoscimento delle subconcessioni o dei contratti, sono risolute da un collegio di tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo con funzioni di presidente dal presidente del Consiglio di Stato.

La richiesta dell'arbitrato deve essere notificata dall'una all'altra parte ed al presidente del Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla data della determinazione che dà luogo alla controversia.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 101. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2159.

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. 1885.

Norme per la trasmissione per telefono dei telegrammi urgenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 agosto 1912, n. 1079, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici telefonici interurbani statali e sociali che osservano orario permanente dovranno, durante le ore di chiusura dell'ufficio telegrafico locale servito da orario limitato, accettare i telegrammi urgenti da trasmettere per telefono all'ufficio telegrafico viciniore che osserva orario permanente.

Art. 2.

La metà della tassa relativa ai telegrammi di cui al precedente articolo spetta in ogni caso all'Amministrazione telegrafica, l'altra metà all'Azienda di Stato pei servizi telefonici o alla Società concessionaria, a seconda che la trasmissione avvenga su linee statali o sociali.

Quando la trasmissione richieda l'impiego di più linee telefoniche statali o sociali la quota suddetta va ripartita in parti uguali fra i rispettivi esercenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 102. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2160.**

REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 1838.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo Regone-Lambro, in San Colombano al Lambro.

N. 1838. R. decreto 4 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio irriguo Regone-Lambro, con sede nel comune di San Colombano al Lambro, provincia di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1927 - Anno V

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 75).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data della ricevuta: 5 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione della ricevuta: Gasparri Virgilio, per incarico — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 49 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data della ricevuta: 5 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione della ricevuta: Gasparri Virgilio, per incarico — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 35 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 459 — Data della ricevuta: 26 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Della Corte Francescantonio fu Antonio — Titoli del debito pubblico: un certificato d'usufrutto — Ammontare della rendita: L. 119 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2302 — Data della ricevuta: 16 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Chiarelli Lucia Adelaide fu Guelfo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 40 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 — Data della ricevuta: 9 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione della ricevuta: Clerici Bagozzi dott. Innocenzo fu Angelo per conto del comune di Asola — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Ammontare della rendita: L. 2009 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 573 — Data della ricevuta: 3 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Ruggiero Raffaele fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 133 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 ottobre 1927 - Anno V

Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 61).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 748 — Data della ricevuta: 25 maggio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Imperati Adelina di Vincenzo vedova Cavaliere Venanzio, per conto dei minori suoi figli — Titoli del debito pubblico nominativi: un certicato di proprietà ed un certificato di usufrutto — Ammontare della rendita: L. 52.50 consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 462 — Data della ricevuta: 25 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Prelini Anna fu Pietro — Titoli del debito pubblico nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 143 consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 17 ottobre 1927 - Anno V

Francia	71.78	Belgrado	32.30
Svizzera	352.94	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.126	Albania (Franco oro)	355 —
Olanda	7.365	Norvegia	4.83
Spagna	315.12	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.55	Svezia	4.93
Berlino (Marco oro)	4.3625	Polonia (Sloty)	206 —
Vienna (Schillinge)	2.585	Danimarca	4.90
Praga	54.45	Rendita 3,50 %	70.45
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	65.50
Peso argentino Oro	17.74	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino Carta	7.80	Consolidato 5 %	82.40
New York	18.297	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.30	Obbligazioni Venezie 3,50 %	71.95
Oro	353.05		

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA E MINIERE

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 7 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
17 febbraio 1927	Società Anonima Trenti & Staficco, a Torino.	Stantuffo perfezionato per autoveicoli (modello).	5821
4 marzo »	Perazzone Agostino, a Torino.	Lampada elettrica per macchine da scrivere, tavoli da disegno, leggii e simili (modello).	5822
4 » »	Ditta G. Bellussi & F. Castorina, a Cimadolmo (Treviso).	Blocco in cemento forato e scanalato specialmente adatto per costruzioni asismiche (modello).	5823
4 » »	Ditta G. Bellussi & F. Castorina, a Cimadolmo (Treviso).	Blocco in cemento scanalato e forato diviso in due parti per costruzioni specialmente asismiche (modello).	5824
4 » »	Ditta G. Bellussi & F. Castorina, a Cimadolmo (Treviso).	Blocco in cemento forato e scanalato a forma curvilinea per costruzioni asismiche, comuni, rivestimento pozzi, cisterne e simili (modello).	5825
4 » »	Ditta G. Bellussi & F. Castorina, a Cimadolmo (Treviso).	Blocco in cemento a doppio foro e scanalato per costruzioni asismiche e comuni, rivestimento pozzi, cisterne e simili (modello).	5826
4 » »	Ditta G. Bellussi & F. Castorina, a Cimadolmo (Treviso).	Blocco in cemento forato e scanalato ad una sola incavatura semicircolare per costruzioni specialmente asismiche (modello).	5827
4 » »	Ditta G. Bellussi & F. Castorina, a Cimadolmo (Treviso).	Blocco forato in cemento per costruzioni edilizie (modello).	5828
4 » »	Ditta G. Bellussi & F. Castorina, a Cimadolmo (Treviso).	Blocco forato e scanalato in cemento, specialmente adatto a costruzioni asismiche (modello).	5829
19 » »	Toro Beniamino, a Tocco Casauria (Pescara).	Bottiglia impagliata (modello).	5830
25 febbraio »	Società Anonima « La Filotecnica » Ing. A. Salmoiraghi, a Milano.	Tacheometro (modello).	5831
25 » »	Società Anonima « La Filotecnica » Ing. A. Salmoiraghi, a Milano.	Tacheometro (modello).	5832
25 » »	Società Anonima « La Filotecnica » Ing. A. Salmoiraghi, a Milano.	Tacheometro (modello).	5833
25 » »	Società Anonima « La Filotecnica » Ing. A. Salmoiraghi, a Milano.	Tacheometro (modello).	5834
25 » »	Società Anonima « La Filotecnica » Ing. A. Salmoiraghi, a Milano.	Tacheometro (modello).	5835
24 » »	Vallaguzza Gisberto, a Milano.	Giarrettiera (modello).	5836
22 » »	Finetti Giovanni, a Niguarda Milano.	Maniglia per cofani funerari (modello).	5837
22 » »	Finetti Giovanni, a Niguarda Milano.	Piedino per cofani funerari (modello).	5838
22 » »	Ricciardi Giulio Cesare, a Milano.	Stampato di pubblicità con movimento a sorpresa (modello).	5839
19 » »	Manifattura Sebrina Ravasio U. & C., a Sarnico (Bergamo).	Salvietta a spugna (disegno).	5840

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
18 febbraio 1927	Soc. An. Monti & Martini, a Milano.	Supporto a flangia per isolatore elettrico (modello).	5841
16 » »	Società in Accomandita semplice E. B. Poggi & C., a Milano.	Mensoletta in metallo (modello).	5842
12 marzo »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da donna (disegno).	5843
16 » »	Società Anonima « La Victoria Arduino », a Torino.	Macchina per la preparazione del caffè in bevanda (modello).	5844
21 » »	Cortella Ermenegildo, a Settimo Torinese (Torino).	Cerchione in legno per ruote da bicicletta (modello).	5845
5 » »	Società Anonima Acque Minerali di Courmayeur, a Courmayeur (Aosta).	Bottiglia per acqua minerale (modello).	5846
5 » »	Società Anonima Acque Minerali di Courmayeur, a Courmayeur (Aosta).	Bottiglia per acqua minerale (modello).	5847
5 » »	Società Anonima Acque Minerali di Courmayeur, a Courmayeur (Aosta).	Bottiglia per acqua minerale (modello).	5848
8 » »	Patrito Francesco, a Torino.	Occhiali per uso sportivo (modello).	5849
5 » »	Società Anonima Casa dell'Auto, a Torino.	Parasole avvolgibile per autoveicoli (modello).	5850
12 » 1926	Weiss Eugenio, a Milano.	Supporto per caramelle denominate « Leccherino » e simili (modello).	5851
21 luglio »	Ossoinack Tassilo, a Fiume.	Lampada trasportabile (modello).	5852
7 » »	Ditta Mario Foà & C., a Milano.	Bambini e clown (disegno).	5853
2 » »	Ditta Mario Foà & C., a Milano.	Bretelle rimorchiate dalle navi (disegno).	5854
26 marzo 1927	Colica Giuseppe, a Reggio Calabria.	Portacenere sorretto da un moro in legno colorato bianco, rosso e nero, alto cent. 88 (modello).	5855
25 » »	Chs. Hirschy & Cie. Fabrique Nervion Société Anonyme, a La Chaux-de-Fonds (Svizzera).	Bustina per molle da orologi (modello).	5856
15 » »	Marchionne Salvatore, a Napoli.	Tomaia traforata per scarpine da signora (modello).	5857
15 » »	Marchionne Salvatore, a Napoli.	Tomaia traforata per scarpine da signora (modello).	5858
15 » »	Marchionne Salvatore, a Napoli.	Tomaia traforata per scarpine da signora (modello).	5859
15 » »	Marchionne Salvatore, a Napoli.	Tomaia traforata per scarpine da signora (modello).	5860
15 » »	Marchionne Salvatore, a Napoli.	Tomaia traforata per scarpine da signora (modello).	5861
23 » »	Zeppegno Pietro, a Torino.	Carrucola in lamiera stampata con boccola (modello).	5862
25 » »	Roagna Ettore, a Torino.	Polverizzatore perfezionato per liquidi (modello).	5863
25 » »	Roagna Ettore, a Torino.	Polverizzatore per acqua ed altri liquidi sotto pressione (modello).	5864
16 » »	Solinger Metallwaren Fabrik G. m. b. H., a Solingen (Germania).	Temperino a forma di gondola (modello).	5865
16 » »	Tunesi Gerolamo, a Milano.	Poltrona con schienale parzialmente pieghevole per parrucchieri e simili (modello).	5866

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
12 marzo 1927	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da donna (disegno).	5867
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da donna (disegno).	5868
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da donna (disegno).	5869
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da donna (disegno).	5870
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da donna (disegno).	5871
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5872
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5873
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da donna (disegno).	5874
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da donna (disegno).	5875
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5876
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5877
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5878
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5879
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da donna (disegno).	5880
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da donna (disegno).	5881
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da donna (disegno).	5882
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da donna (disegno).	5883
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per abiti da donna (disegno).	5884
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5885
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5886
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5887
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5888

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
12 marzo 1927	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5889
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5890
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5891
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5892
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5893
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5894
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5895
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5896
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5897
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5898
12 » »	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Tessuto per camicie e simili (disegno).	5899
31 » »	Lombardi Sandro, a Torino.	Paraurti per autoveicoli (modello).	5900
13 aprile »	Mallet Gaston Georges, a Parigi.	Canguro porta-cipria (modello).	5901
12 » »	Soc. An. L. Biasioli, a Genova.	Recipiente a forma di tazzina da caffè per lo smercio di estratti di carne, conserve alimentari e simili (modello).	5902
12 » »	Soc. An. L. Biasioli, a Genova.	Recipiente a forma di tazza per caffè e latte per smercio di estratti di carne, conserve alimentari e simili (modello).	5903
12 » »	Soc. An. L. Biasioli, a Genova.	Recipiente a forma di tazza da caffè per lo smercio di estratti di carne, conserve alimentari e simili (modello).	5904
12 » »	Soc. An. L. Biasioli, a Genova.	Recipiente in forma di portauovo per contenere e smerciare estratti di carne, conserve alimentari e simili (modello).	5905
7 » »	Osterreichische Blechwarenfabrik Pirlo & Co. a Kufstein (Tirolo).	Apparecchio per strofinare o lucidare (modello).	5906
23 » »	Astengo Emanuele, a Torino.	Mozzo in ferro per ruote a raggi in filo metallico (modello).	5907
28 » »	Dupuis James e Mazière René, a Lyon (Francia).	Dispositivo per imparare l'abbaco (modello).	5908
22 » »	Società Anonima Monti & Martini, a Milano.	Tenaglia per valvola ad alta tensione.	5909
20 » »	La Risparmiatrice, Società Anonima, a Milano.	Canile (modello).	5910
5 luglio »	Kahr Charles, a Pittsburg, Pensylvania (S. U. A.).	Frullino (modello).	5911

Roma, 27 luglio 1927. *Il Direttore*: A. JANNONI

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.